



**COMUNE DI MONTEPULCIANO**  
PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA**  
**CONCESSIONE IN USO DI**  
**SEPOLTURE INDIVIDUALI NEI**  
**CIMITERI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 25.11.2009

## ART. 1 – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI (LOCULI, SEPOLTURE MURATE A TERRA E DEPOSITI PER LE CENERI) NEI CIMITERI COMUNALI

I loculi, le sepolture murate a terra ed i depositi per le ceneri nei cimiteri comunali possono essere concesse in uso solo in presenza della salma o dei resti mortali di persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o di persone morte anche al di fuori del comune, ma aventi in esso la residenza in vita, fatti salvi i diritti dei titolari di concessioni già esistenti.

E' altresì consentita la concessione delle sepolture di cui al primo comma a persone ancora in vita, purchè si tratti di:

- 1- vedovo/a di persona seppellita nello stesso cimitero;
- 2- ascendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero;
- 3- discendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero;
- 4- persona residente nel comune che abbia compiuto il 70° anno di età che non abbia parenti o affini entro il terzo grado viventi.

## ART. 2 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI COLOMBARI NEI CIMITERI COMUNALI

E' consentita la concessione in uso dei colombari per le ossa per il deposito dei resti mortali di persone già sepolte nello stesso cimitero o in altro cimitero comunale, nonché per il deposito dei resti mortali di persone sepolte in cimiteri di altri comuni purchè risulti seppellito nel cimitero comunale di riferimento il coniuge o un figlio o risultino residenti nel comune di Montepulciano i genitori della persona dei resti mortali della quale si richiede la sepoltura.

## ART. 3 - SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI DI NON RESIDENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e con riferimento anche alla sepoltura in terra comune nei cimiteri comunali, sono equiparate ai residenti:

- 1- coloro che hanno trasferito la propria residenza da questo ad altro comune a causa del ricovero in una casa di riposo o altro istituto
- 2- ; coloro che sono residenti in altro comune, ma hanno sepolto nel cimitero per il quale richiedono la concessione: il coniuge oppure il figlio, il genitore, il fratello, la sorella;
- 3- le cassette di resti mortali o urne cinerarie di persone non residenti possono essere collocate in un unico tumulo purchè il loculo o tomba privilegiata sia stata concessa a persona avente il diritto ai sensi del regolamento comunale.

## ART.4 – DURATA DELLE CONCESSIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2

Le suddette concessioni avranno la durata di anni 35 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di concessione.

Sono fatti salvi i termini delle concessioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il contratto di concessione tra il richiedente e l'amministrazione comunale dovrà essere stipulato entro 60 giorni della data di ricevimento da parte di quest'ultima dell'atto di impegno a contrarre sottoscritto al momento della occupazione del posto o della domanda di concessione sottoscritta in relazione ai casi di cui all'art. 1 comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4 e all'art.2.

## ART. 5 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCULI E DELLE SEPOLTURE MURATE A TERRA IN FASE DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

Nella fase di edificazione di loculi o di ampliamento di cimiteri comunali, previa

apposita deliberazione da parte dell'amministrazione comunale che attesti la necessità e lo scopo della prenotazione, è consentita la concessione in uso dei nuovi posti, entro il limite del 75% di ciascuna fila.

Detti posti possono essere prenotati da:

- 1 - persona residente nel comune che abbia compiuto il 70° anno di età
- 2 - coniuge delle persone di cui al n. 1, a prescindere dalla sua residenza e dall'età
- 3 - ascendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero;
- 4 - discendente in linea retta di 1° grado di persona seppellita nello stesso cimitero.

Il contratto di concessione in uso sarà stipulato, previo pagamento di 1/3 del prezzo vigente al momento della prenotazione, entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione comunale della domanda, da presentarsi su apposito modello messo a disposizione dal comune.

Il conguaglio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della comunicazione agli interessati da parte dell'amministrazione comunale, al prezzo definito per l'anno di riferimento dalla giunta municipale con apposita delibera di definizione delle quote per i servizi a domanda individuale pena la decadenza della concessione. E' prevista la restituzione del terzo già versato per chi non stipula l'atto definitivo.

L'amministrazione comunale, nell'atto di approvazione del progetto di ampliamento o con apposita deliberazione, può disporre, ove lo ritenga opportuno e sempre tenendo conto dell'interesse dell'ente, che alcuni dei posti di nuova realizzazione siano destinati a persone residenti nel comune, qualunque sia la loro età, che facciano richiesta di concessione in uso ed abbiano sottoscritto la cessione bonaria dei terreni di loro proprietà necessari per l'ampliamento del cimitero. Detti posti potranno essere richiesti ed utilizzati anche per la sepoltura di parenti o affini entro il 1° grado dei suddetti proprietari.

Tutte le concessioni di cui al presente articolo avranno la durata di 35 anni dalla data dell'eseguito collaudo dei nuovi posti.

#### ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI.

In tutti i casi di cui ai precedenti articoli, il contratto per la concessione in uso del posto nel cimitero comunale deve essere stipulato fra l'amministrazione comunale e colui che ha presentato domanda di concessione o ha sottoscritto l'atto di impegno a contrarre.

L'avente diritto alla sepoltura, che può essere diverso dal richiedente la concessione, dovrà essere espressamente indicato sia nella domanda che nel contratto ed i requisiti richiesti per le concessioni di cui agli articoli precedenti dovranno essere ad esso riferiti.

#### ART. 7 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E CASO DI ESTUMULAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DELLA STESSA.

L'avente diritto alla sepoltura o i suoi eredi legittimi possono rinunciare alla concessione, senza averla utilizzata, presentando apposita istanza all'amministrazione comunale.

In tale caso, l'amministrazione comunale rimborserà al rinunciatario la metà del prezzo a suo tempo corrisposto per il posto in oggetto.

Se il posto viene lasciato libero prima della scadenza della concessione per estumulazione richiesta dagli eredi del defunto, questo ritorna nella disponibilità immediata dell'amministrazione comunale senza che nulla sia dovuto agli eredi.

#### ART. 8 – EFFICACIA DELLE PRESENTI NORME REGOLAMENTARI.

Le norme del presente regolamento sostituiscono tutte quelle relative alle concessioni in uso di sepolture individuali nei cimiteri comunali che hanno precedentemente regolamentato la materia, con particolare riferimento a quelle contenute nella deliberazione

della giunta comunale n. 172 del 19.09.1956 e successive modificazioni ed integrazioni.

La suddetta deliberazione e le successive modifiche ed integrazioni restano valide per quanto non espressamente attinente alla materia delle concessioni di sepolture individuali nei cimiteri comunali.

#### ART. 9 – REALIZZAZIONE DI MANUFATTI SULLE SEPOLTURE CONCESSE IN USO.

Le lapidi o altri manufatti che concessionari intendono apporre o costruire a propria cura e spese sulle sepolture concesse in uso devono essere realizzati singolarmente per ciascun loculo o colombaro, in modo da poter essere rimosse senza creare pregiudizio alle sepolture vicine.

Per le sepolture privilegiate e quelle in campo comune si possono utilizzare nei cimiteri comunali tutti i tipi di marmo e granito già esistenti nel cimitero stesso.